

## **Titolo I**

### **Natura e finalità dell'Associazione**

#### **Art. 1 - (Natura)**

È costituita l'associazione

#### **"Olio dell'Isola di Capri"**

(di seguito, Associazione), con sede in Anacapri (NA) alla salita Caposcuro n.8 (cap 80071).

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

#### **Art. 2 - (Finalità)**

L'associazione intende promuovere la produzione di olio estratto unicamente da olive coltivate sull'Isola di Capri attraverso metodi naturali.

L'associazione intende diffondere e promulgare la cultura e la conoscenza per la coltivazione naturale dell'ulivo.

L'associazione pertanto promuoverà la coltivazione dell'ulivo, la raccolta delle olive e la produzione dell'olio assistendo i propri associati sia attraverso l'applicazione tecnica per la coltivazione, la produzione e la trasformazione dell'olio.

L'associazione non curerà né procederà direttamente alla coltivazione ed alla produzione dell'olio, attività che saranno svolte in proprio, sotto la loro esclusiva responsabilità, dagli associati che resteranno pertanto essi soli responsabili della loro produzione della qualità ed integrità del prodotto finito.

#### **Art. 3 - (Attività istituzionali)**

L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge anche attività di utilità sociale organizzando ogni tipo di manifestazione volta a promuovere, pubblicizzare, incentivare e coadiuvare la coltivazione dell'ulivo e produzione dell'olio sul territorio dell'isola di Capri.

## **Titolo II**

### **Gli Associati**

#### **Art. 4 - (Definizione)**

Tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione possono inoltrare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo vaglia le domande di ammissione pervenute e con autonoma ed insindacabile decisione ne determina l'ammissione o il rigetto.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Gli associati sono:

- = Fondatori
- = Ordinari.

Fondatori sono i soggetti che hanno costituito l'associazione nonché gli ulteriori associati cui viene attribuita tale qualifica.

Ad attribuire la qualifica di associato fondatore è il Consiglio Direttivo che decide a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

E' altresì consentita l'attribuzione da parte del Consiglio della qualifica di Sostenitori a tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che condividano finalità e scopi dell'associazione ma che non desiderano prendere direttamente parte all'assemblea, alla vita associativa ed agli obblighi derivanti dalla qualifica di associati.

Ai Sostenitori è consentito il sostegno dell'associazione sia attraverso apporti patrimoniali sia anche attraverso il loro personale contributo.

#### **Art. 5 - (Diritti ed obblighi degli Associati)**

Solo gli associati Fondatori possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati , Fondatori o Ordinari:

- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;
- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota associativa annuale.

Gli associati sono invitati ad applicare il Disciplinare redatto dal Comitato Scientifico inerente la produzione dell'olio.

Solo gli associati che abbiano ricevuto approvazione da parte del Comitato scientifico che la loro produzione è conforme al disciplinare potranno identificare il loro prodotto e la loro coltivazione con il logo e la denominazione dell'associazione.

#### **Art. 6 - (Perdita della qualità di Associato)**

La perdita della qualità di Associato avviene per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa annuale come determinata da Consiglio;
- morte;
- esclusione deliberata, con decisione insindacabile, dal Consiglio Direttivo.

### **Titolo III**

#### **Disposizioni economico-finanziarie**

#### **Art. 7 - (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

§ dai beni di proprietà dell'associazione;  
§ dalle erogazioni, donazione e lasciti di associati o di terzi;  
§ dalle eventuali elargizioni e dai sussidi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;  
§ dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali di associazione;  
§ dagli eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;  
§ da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.

**Art. 8 - (Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci)**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto verrà redatto da Consiglio Direttivo sarà approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e in nessun caso potrà essere distribuito tra gli associati.

**Titolo IV**

**Organi dell'Associazione**

**Art. 9 - (Organi)**

Organi dell'Associazione sono:

- a) le Assemblee degli Associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente ed i Vice Presidenti
- d) il Comitato Scientifico
- e) il Presidente Onorario.

**Capo I**

**L'Assemblea degli Associati**

**Art. 10 - (Composizione)**

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto all'Assemblea generale tutti gli Associati Fondatori o Ordinari, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'assemblea dei Fondatori è composta dai soci associati Fondatori

L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea.

**Art. 11 - (Compiti)**

L'Assemblea Generale si riunisce per approvare, entro il mese

di aprile di ciascun anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e procede quando necessario ad eleggere, tra gli associati Fondatori, i membri del Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei Fondatori si riunisce:

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- per deliberare le modifiche allo statuto dell'associazione
- quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.

L'assemblea dei fondatori delibera a maggioranza degli associati fondatori in carica.

Le Assemblee si riuniscono su convocazione scritta del Presidente o dei Vice Presidenti, a cui deve essere indicato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, a mezzo di lettera raccomandata, fax, mail o altro mezzo di comunicazione, almeno 5 giorni prima della seduta .

## **Capo II**

### **Il Consiglio Direttivo**

#### **Art. 12 - (Composizione e nomina)**

Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea, scelti fra i soli Associati Fondatori. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica a tempo indeterminato.

I Consiglieri decadono per decesso, dimissioni, permanente impedimento, ovvero su delibera del consiglio stesso assunta a maggioranza dei 2/3 (due terzi), senza contare il voto del soggetto della cui decadenza si tratta.

La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo eventualmente il rimborso delle sole spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 - (Compiti)**

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o due Vice Presidenti cui è attribuita la legale rappresentanza.

Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i Vice Presidenti lo ritengano necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo

- determina l'importo della quota annuale associativa
- accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati

- delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari la esclusione

- nomina i componenti del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto annuale, nonché il programma delle attività dell'Associazione che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, ai vice Presidenti o ai consiglieri alcune sue funzioni.

#### **Art. 14 - (Convocazione e validità delle sedute)**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o dei Vice Presidenti alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno.

La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

### **Capo III**

#### **Il Presidente e Vice Presidenti**

#### **Art. 15 - (Elezione)**

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed uno o due Vice Presidenti, che durano in carica a tempo indeterminato.

#### **Art. 16 - (Compiti)**

Il Presidente ed ai Vice Presidenti è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; la firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed i Vice Presidenti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione; curano l'osservanza del presente Statuto.

Il Presidente ovvero i Vice Presidenti convocano le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente ed ai Vice Presidenti tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnare loro in via congiunta o disgiunta.

### **Capo IV**

## Il Comitato Scientifico

### **Art. 17 - (Composizione e nomina)**

Il comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo. Esso si compone di un numero di membri variabile a scelta del Consiglio Direttivo che saranno individuati tra professionisti ed esperti nella coltivazione dell'ulivo e nella produzione dell'olio.

### **Art. 18 - (Compiti)**

Il Comitato Scientifico ha il compito

- di redigere un disciplinare per la produzione dell'olio, indicando e determinando modalità e tecniche di coltivazione, di raccolta delle olive e di produzione dell'olio
- di verificare, anche a mezzo di incaricati, se ed in che misura gli associati si attengano a tale disciplinare
- dare indicazione di quali associati abbiano correttamente applicato il disciplinare.

Solo gli associati che abbiano ricevuto approvazione da parte del Comitato Scientifico che la loro produzione è conforme al disciplinare potranno identificare il loro prodotto e la loro coltivazione con il logo e la denominazione dell'associazione.

## **Capo V**

### **Il Presidente Onorario**

#### **Art. 19 - (Nomina e funzioni)**

Il Presidente Onorario dell'associazione non ha funzioni operative e non ha la legale rappresentanza. Il Presidente Onorario dell'associazione ha funzioni meramente istituzionali di promulgazione ed immagine dell'associazione. La sua nomina è facoltativa. Il Presidente Onorario ha facoltà di sottoporre sue proposte al Consiglio Direttivo o all'Assemblea e dovrà essere consultato per le scelte o gli indirizzi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo e l'assemblea dovranno invitare il Presidente Onorario alle loro adunanze. Al Presidente Onorario non è attribuito alcun voto in Consiglio Direttivo, ma, se presente, potrà esprimere pareri e suggerimenti. La sua eventuale presenza nelle adunanze del Consiglio Direttivo non avrà alcun rilievo nei quorum costitutivi o deliberativi dello stesso.

## **Titolo V**

### **Scioglimento dell'Associazione**

#### **Art.20 - (Scioglimento)**

Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea dei Fondatori.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto a fini di pubblica utilità.

In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

#### **Titolo VI**

##### **Disposizioni finali**

#### **Art.21 - (Rinvio a disposizioni vigenti)**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.